

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 Del 09-03-2021

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo alle ore 12:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	ASSESSORE	P
STORTONI LEONARDO	ASSESSORE	P
LIBERATI PISANA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con votazione favorevole, unanime, resa in forma palese,

D E L I B E R A

- Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- Di approvare la convenzione con il tribunale di fermo, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, nel testo allegato, che si compone di n. 8 articoli;
- Di prendere atto:
 - che i costi a carico del Comune di Falerone sono limitati alla copertura assicurativa dei lavoratori impiegati (INAIL e RCT);
 - che il Sindaco sarà tenuto a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e ad impartire a costoro le relative istruzioni;
 - che il Sindaco individuerà un operatore che, sulla scorta di un incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi, segnalare eventuali inadempienze e, in generale, seguire il condannato durante il periodo di inserimento;
 - che il lavoro di pubblica utilità sarà svolto nell'ambito dell'organizzazione comunale quale supporto all'attività dell'ente nei seguenti servizi e uffici:

manutenzione e pulizia stabili di proprietà comunale;
manutenzione strade;
manutenzione e pulizia aree verdi (parchi e giardini);
pulizia delle Piazze e delle vie del paese;
manutenzione e pulizia Civico Cimitero;
raccolta R.S.U., raccolta differenziata, riordino isole ecologiche ed Eco Centro;
ufficio demografico, ufficio tecnico, ufficio segreteria, ufficio tributi, ufficio ragioneria;
- di autorizzare il sindaco o un suo delegato a sottoscrivere la convenzione, come prima approvata, dando atto che la stessa:
 - avrà la durata di complessivi anni 2 a far data dal giorno di effettiva sottoscrizione;
 - prevede l'utilizzo di n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità;

- di dare atto infine che con successiva determinazione, si provvederà all'impegno delle somme necessarie per la copertura assicurativa inail e per l'assicurazione rct, sulla base dell'impiego effettivo dei lavoratori, imputando la spesa nell'apposito intervento di bilancio.

Infine con successivi voti unanimi resi in forma palese stante l'urgenza,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di rendere operativa la nuova convenzione in sostituzione di quella scaduta.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274

Articolo 186 comma 9 bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

Articolo 187 comma 8 bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

D.M. 26/03/2001.

MOTIVAZIONE

Premesso che:

- l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274, prevede che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.
- Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
- L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
- La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
- Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
- Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Richiamati:

- l'articolo 186, comma 9 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- L'articolo 187, comma 8 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- l'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001, emanato in attuazione dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che prevede:

- l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti

o alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma - le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.

- nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

- nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

RITENUTO:

- di poter comunicare al Tribunale di Fermo la disponibilità del Comune di Falerone a sottoscrivere la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274;
- di aderire alla convenzione in oggetto previa approvazione della medesima nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che il lavoro di pubblica utilità sarà svolto nell'ambito dell'organizzazione comunale quale supporto all'attività dell'ente nei seguenti servizi e uffici:

manutenzione e pulizia stabili di proprietà comunale;

manutenzione strade;

manutenzione e pulizia aree verdi (parchi e giardini);

pulizia delle Piazze e delle vie del paese;

manutenzione e pulizia Civico Cimitero;

raccolta R.S.U., raccolta differenziata, riordino isole ecologiche ed Eco Centro;

ufficio demografico, ufficio tecnico, ufficio segreteria, ufficio tributi, ufficio ragioneria;

DATO atto che i costi a carico del Comune si limitano al pagamento dei premi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

VISTI inoltre:

- l'articolo 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274;
- l'articolo 186 comma 9 bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- l'articolo 187 comma 8 bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- il D.M. 26/03/2001;

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

DATO atto infine che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

- Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
 - Di approvare la convenzione con il tribunale di fermo, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, nel testo allegato, che si compone di n. 8 articoli;
 - Di prendere atto:
 - che i costi a carico del Comune di Falerone sono limitati alla copertura assicurativa dei lavoratori impiegati (INAIL e RCT);
 - che il Sindaco sarà tenuto a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e ad impartire a costoro le relative istruzioni;
 - che il Sindaco individuerà un operatore che, sulla scorta di un incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi, segnalare eventuali inadempienze e, in generale, seguire il condannato durante il periodo di inserimento;
 - che il lavoro di pubblica utilità sarà svolto nell'ambito dell'organizzazione comunale quale supporto all'attività dell'ente nei seguenti servizi e uffici:

manutenzione e pulizia stabili di proprietà comunale;
manutenzione strade;
manutenzione e pulizia aree verdi (parchi e giardini);
pulizia delle Piazze e delle vie del paese;
manutenzione e pulizia Civico Cimitero;
raccolta R.S.U., raccolta differenziata, riordino isole ecologiche ed Eco Centro;
ufficio demografico, ufficio tecnico, ufficio segreteria, ufficio tributi, ufficio ragioneria;
 - di autorizzare il sindaco o un suo delegato a sottoscrivere la convenzione, come prima approvata, dando atto che la stessa:
 - avrà la durata di complessivi anni 2 a far data dal giorno di effettiva sottoscrizione;
 - prevede l'utilizzo di n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità;
 - di dare atto infine che con successiva determinazione, si provvederà all'impegno delle somme necessarie per la copertura assicurativa inail e per l'assicurazione rct, sulla base dell'impiego effettivo dei lavoratori, imputando la spesa nell'apposito intervento di bilancio.
 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c. 4 del d.lgs 267/2000.
-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 09-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paoloni Federica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 09-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paoloni Federica

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 3186

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 19-03-21
IL Istruttore Amministrativo
F.to Calenda Michela

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 19-03-2021
IL Istruttore Amministrativo
Calenda Michela

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-03-2021 al 03-04-2021 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.3186 in data 19-03-21 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 09-03-21:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 19-03-2021

IL Vice Segretario
Paoloni D.ssa Federica